

Bruxelles, 17 febbraio 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0142 (COD)**

6290/17
ADD 1

CODEC 209
VISA 51
COMIX 118

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = dichiarazioni

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera a) la Commissione garantirà, in base alla sua valutazione e ai tipi di documenti di viaggio specificati dallo o dagli Stati membri nelle loro notifiche, che le categorie contemplate siano sufficientemente ampie per affrontare efficacemente le circostanze del caso.

Tali categorie possono includere, a seconda delle circostanze, tutti i titolari di passaporti ordinari, di servizio o diplomatici del paese terzo interessato.

In caso di forte pressione migratoria causata dalle circostanze descritte all'articolo 1 bis, paragrafo 2, lettere a), b) o c), o di elevato rischio per la sicurezza derivante dalle circostanze descritte al paragrafo 2, lettera d), del medesimo articolo, la Commissione includerà i titolari di passaporti ordinari rilasciati dal paese terzo interessato.

Dichiarazioni della Commissione

1. La Commissione continuerà a riferire conformemente alla sua dichiarazione del novembre 2010 in merito alla creazione di un meccanismo di controllo del processo di liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali.
 2. La Commissione riconosce che, come specificato al considerando 4, ai fini del meccanismo di sospensione un aumento considerevole può indicare un aumento inferiore alla soglia del 50% se applicabile nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.
 3. La Commissione riconosce che, come specificato al considerando 5, ai fini del meccanismo di sospensione un basso tasso di riconoscimento può indicare un tasso di riconoscimento superiore al 3% o 4% circa se applicabile nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.
-